



LA PROBLEMATICHE DEL COGNOME MATERNO TRA LUCI ED OMBRE

MARIA GABRIELLA IVONE

Sommario: 1. Premessa. – 2. La patrilinearità dei cognomi: un lungo cammino di riflessioni. – 3. Il lungo iter dinanzi ai giudici italiani prima dell'intervento della Corte di Strasburgo. – 4. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 5. Conclusioni.

1.Premessa. I temi della famiglia e i diritti della persona all'interno di essa sono considerati profili di un'istituzione plurale, in quanto la famiglia è ente esplicativo della persona che concentra su di sé un ampio registro di esigenze e interessi che proprio per la loro complessità non possono essere riconducibili ad un unico e ripetitivo modello organizzativo¹.

Lo scenario europeo accentua ed amplifica il pluralismo della istituzione «famiglia», che conserva il ruolo di formazione sociale profondamente condizionata, in tutti i suoi elementi fondanti ed evolutivi, dalle tradizioni storico-sociali, oltre che dalle identità culturali dei contesti nazionali di riferimento.

E' dunque alla luce di tali cointeressenze che si impone, sia pur tra mille difficoltà, la necessità, per i singoli Stati, di adottare regole di disciplina allo stesso tempo comuni e diversificate, volte alla tutela degli specifici interessi sottesi, avendo riguardo alla particolare condizione dei soggetti coinvolti².

Nei Trattati, in particolare in quello di Lisbona, si rafforza la concezione di un'Europa quale spazio privilegiato per l'estrinsecarsi delle istanze della persona e dei suoi interessi e diritti fondamentali. E dunque sulla base del

¹ V.Scalisi, «Famiglia» e «Famiglie» in Europa, in *Riv.dir.civ.*, p.10 e 11, n.1, 2013. Lo scritto riproduce, con l'aggiunta delle note, la relazione al Convegno su “Persona e comunità familiare (1982-2012)”, (Salerno 28-29 settembre 2012), organizzato dai proff.ri Gabriella Autorino e Pasquale Stanzone.

² R. Baratta, *Verso la «comunitarizzazione» dei principi fondamentali di diritto di famiglia*, in *Riv.dir.inter.priv.proc.*, 2005, p.601, in cui si sottolinea un vero e proprio obbligo a carico degli Stati membri di equiparare le relazioni giuridiche instaurate altrove al *genus* dei vincoli familiari.

Si vedano, altresì, sul tema del cognome, G.Autorino Stanzone, *Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa*, in *Corr.giur.*, 2009, p.496 e ss.; R. Conti, *Il diritto comunitario e il doppio cognome: un primato in espansione*, in *Corr.giur.*, 2009, p.508 e ss.; A. Ciervo, *Dal cognome patriarcale al cognome «pariarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore*, in *Riv.crit.dir.priv.*, 2009, p.153; G.Grisi, *L'aporia della norma che impone il patronimico*, in *Europa dir.priv.*, 2010, p.649 e ss.



principio fondamentale che «l'Unione pone la persona al centro della sua azione», sancito nel Preambolo di Nizza, il percorso di integrazione giuridica europea coinvolge necessariamente anche il diritto delle persone e della famiglia, quale «primo pilastro dell'ordine giuridico».

Le Istituzioni Europee pur non avendo una specifica competenza regolativa, pongono in essere interventi normativi di armonizzazione, mirati ad individuare criteri di soluzione dei conflitti di legge e/o di giurisdizione relativi a fattispecie inerenti la sfera dei diritti familiari aventi implicazioni transnazionali³.

La competenza dell'Unione si basa sul principio di attribuzione (art.5 TUE) e il diritto di famiglia non forma oggetto di nessuna attribuzione all'Unione: i Trattati però invitano l'Europa a porre in essere politiche ed azioni anche di tipo normativo, volte a combattere ogni forma di discriminazione quali in tema di nazionalità o di orientamento sessuale, esprimendo piena tutela per tutti i diritti fondamentali dei singoli⁴.

In mancanza dunque di una uniforme regolamentazione normativa della famiglia, essa appare oggi, in Europa, sempre più un "cantiere" a cielo aperto, in continua evoluzione, in cui i cardini tradizionali sono messi continuamente in discussione, emergendo visioni nuove di istituti secolari⁵.

In particolare, la regola consuetudinaria dell'automaticità dell'attribuzione del patronimico al figlio appare in netto contrasto con le fonti

³ In questa ottica sono da inquadrare alcuni ultimi interventi normativi che l'Unione europea ha adottato, nel quadro di un progressivo ampliamento della cooperazione giudiziaria in materia civile: anzitutto il regolamento 29 maggio 2000, n.1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. Successivamente, il 27 novembre 2003, il Consiglio UE ha approvato il regolamento n.2201 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Si ricordi, altresì, il regolamento del 12 luglio 2010, n.1259 sulla legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale.

⁴ S. Bariatti, *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, p. 23 ss.

⁵ Si pensi, fra tutti, al problema del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, sul quale la Corte è tornata a pronunciarsi alla fine del 2013 - con la decisione sul caso *Vallianatos e altri contro la Grecia* (ric. n. 29381/09, 32684/09) - dopo aver già affrontato il tema nelle decisioni contro l'Austria (caso *Schalk e Kopf contro Austria* del 24 giugno 2010; caso *X e altri contro Austria* del 19 febbraio 2013). Il caso del 2013 era stato sollevato da alcune coppie omosessuali di cittadini greci le quali hanno presentato ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione dell'art. 8 in combinato con l'art. 14 della Convenzione, in quanto escluse, e pertanto discriminate, rispetto alle coppie eterosessuali, nell'accesso alla disciplina sulle unioni civili, introdotta dal Legislatore greco nel 2008.

Nel merito, la decisione della Corte EDU rimarca l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sull'interpretazione evolutiva, 'aperta' dell'art. 8 della Convenzione, condannando la Grecia al risarcimento dei danni a favore delle coppie ricorrenti, riscontrando una discriminazione per orientamento sessuale nel diritto al rispetto della vita privata e familiare.



sovrnazionali, che impongono agli Stati firmatari l'adozione di misure adeguate ad eliminare le discriminazioni di trattamento nei confronti delle persone. Con l'approvazione del Trattato di Lisbona, l'Italia, come gli altri Stati membri, ha sperimentato l'obbligo di uniformarsi ai principi fondamentali della Carta dei Diritti UE, tra cui il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso.

In questa ottica va inquadrata la questione relativa all'attribuzione del cognome materno della prole, riportata all'attenzione pubblica dalle cronache italiane e mai affrontata dal legislatore nazionale.

2. *La patrilinearità dei cognomi: un lungo cammino di riflessioni.* Pur nella differente disciplina dettata dal legislatore in ragione della fisionomia di ciascuna ipotesi di filiazione⁶, il problema del cognome ha risentito di una certa impostazione tradizionalista dell'ordinamento dello stato civile italiano che, a tratti, ha segnalato alcuni tentativi di cambiamento⁷. Infatti, l'idea di aggiungere o sostituire il cognome della madre a quello del padre aveva visto la luce in diverse circostanze, in occasione di sporadici tentativi di modifica della

⁶ Secondo quanto disposto nell'art.262, 1° co., c.c., i figli naturali assumono il cognome del genitore che per primo li abbia riconosciuti. E nel caso in cui sia stata la madre ad aver effettuato per prima il riconoscimento, «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre». Se il figlio è minore, la decisione sul punto è di competenza del giudice, il quale dovrebbe decidere nell'«esclusivo interesse del figlio di minore età», così come affermato dalla Cassazione (sentenza 5 febbraio 2008, n. 2751, in G.ZACCARIA, Sub art. 262 c.c., Commentario Breve al diritto della famiglia, Padova, 2008). Differente è la situazione del figlio maggiorenne che è libero di scegliere in autonomia. Qualora poi il riconoscimento avvenga contemporaneamente da parte di entrambi i genitori, viene attribuito il - solo - cognome del padre. Relativamente all'ipotesi di cognome assegnato ai figli adottivi occorre distinguere a seconda che si tratti di adozione di maggiore di età o di minore di età: nel primo caso, l'attribuzione del cognome è disciplinata dall'art. 299 c.c., il cui 1° co. prevede che «L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio». La seconda ipotesi è, invece, assoggettata alla regolamentazione della Legge 4 maggio 1983, n. 184, il cui art. 27 stabilisce al 1° co. che «per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome», e che - al 3° co. - «con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali». Pertanto, diversamente da quanto accade per l'adottato maggiorenne, il cognome dell'adottato minore di età non contiene alcun riferimento al cognome della famiglia di origine.

⁷ L'attribuzione del cognome paterno ai figli è il portato di una consuetudine: V.Scalisi, <<Famiglia >> e <<Famiglie>> in Europa, in Riv.dir.civ., cit., p.11. Inoltre, tra i tanti, M.Melli, *Il dialogo tra ordinamenti nazionali e ordinamento comunitario: gli sviluppi più recenti in materia di diritto di famiglia*, in Eur.dir. priv., 2007, p. 450 ss.; R. Baratta, *Lo scioglimento del vincolo coniugale: annullamento, separazione e divorzio*, in *Trattato di diritto privato dell'Unione europea* diretto da G. Ajani e G.A. Benacchio, II, *Persona e famiglia*, p.295 ss.; E.Velletti-E.Calò, *La disciplina europea del divorzio*, in *Corr.giur.*, 2011, p. 719 ss.



disciplina di assegnamento del nome, arenatisi nelle fasi preliminari di proposta⁸.

Prima della riforma del diritto di famiglia, l'art.144 c.c. stabiliva che la moglie assumesse il cognome del marito quale capo del nucleo familiare.

La legge del 1975 è intervenuta su tale previsione inserendo una norma – l'art.143 bis c.c. – secondo la quale con il matrimonio la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito: tale soluzione, di sicuro più aderente al precetto costituzionale dettato con l'art.3 in materia di parità tra uomo e donna, ha riconosciuto esigenze diverse quali quella di non privare la donna della propria identità e di mantenere l'identificazione unitaria della famiglia⁹.

La concezione patrimoniale della famiglia – figlia di una visione del diritto civile avulsa dal sostegno e dall'influenza della lezione costituzionale – ha ceduto il passo ad una interpretazione dei valori familiari orientata alla parità tra i coniugi nell'ambito della quale il sistema di trasmissione automatica del patronimico conserva una tendenza a perpetuare una concezione patriarcale, unitamente al tentativo di salvaguardare una oramai tramontata potestà maritale.

Dalla lettura combinata di numerose norme dell'ordinamento poste a presidio della disciplina della famiglia e della filiazione, la più importante è l'art. 29, 2° co., Cost.,

che pone «l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi» quale fondamento del matrimonio; ma che subito dopo subordina tale uguaglianza «ai limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Secondo gli assertori della tesi tradizionalista,

l'unità familiare dovrebbe ritenersi garantita anche tramite l'attribuzione in via esclusiva del cognome paterno ai figli legittimi¹⁰.

⁸ Il riferimento è ai disegni di legge in tema di modifiche alle disposizioni in materia di cognome presentati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica dal 1979 in poi, che hanno sostanzialmente lasciato inalterato il regime. Il primo progetto (a firma della deputata Maria Magnani Noya), datato 1979, era il portatore di un'attenta riflessione all'indomani della Risoluzione del 27 settembre 1978, n.37 del Consiglio d'Europa, volta a proclamare la necessità che gli Stati membri adottino legislazioni rispondenti al principio di eguaglianza dei coniugi, anche in materia di cognome dei figli. Il cammino internazionale segna il passo con la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) adottata dall'Assemblea generale il 18 dicembre 1979 e ratificata nel 1985 in Italia. Medesima attenzione è segnalata anche nel nostro Paese: nella sola XVI Legislatura, il 29 aprile 2008 vengono presentati al Senato due progetti (n.86 e n.130) e nel maggio 2008 vengono presentati alla Camera due progetti (n.960 e n.1053) che saranno affiancati da altri progetti nel settembre dello stesso anno (n.1699, n.1702, n.1712).

⁹ F.R.Fantetti, *La prevalenza del patronimico ed il valore costituzionale dell'uguaglianza tra generi*, in *Fam.pers.e succ.*, 2008, p.885 che analizza le ragioni della Corte costituzionale e delle fonti comunitarie in materia di prevalenza accordata dall'ordinamento italiano alla trasmissione del cognome materno.

¹⁰ F. De Scilli, *Il cognome dei figli*, in *Tratt.dir.fam.*, A cura di P.Zatti, Milano, 2012, p. 474 e ss.



In sede legislativa, relativamente alla specifica materia del cognome, dopo i tentativi di riforma, neppure con la legge 10 dicembre 2012, n.219¹¹ si addiuvano ad alcuna regolamentazione specifica sia in materia di cognome del figlio legittimo, sia in tema di cognome del figlio nato fuori del matrimonio¹². Unico riferimento è quanto stabilito nell'art.5 che autorizza l'emanazione di un regolamento che apporti «le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile» di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.

3. *Il lungo iter dinanzi ai giudici italiani prima dell'intervento della Corte di Strasburgo.* La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo nel mese di gennaio 2014 ha condannato l'Italia per aver impedito ad una coppia di coniugi di assegnare alla propria figlia il cognome della madre anziché quello del padre, affermando il diritto dei genitori di scegliere di dare ad un figlio il solo cognome materno¹³.

In particolare, i giudici della Corte – dopo aver analizzato il lungo itinerario giudiziario precedente e le opposte deduzioni delle parti - hanno condannato l'Italia *per avere violato il diritto di non discriminazione tra i coniugi in congiunzione con quello al rispetto della vita familiare e privata*. In particolare, i giudici sostengono che «se la regola che stabilisce che ai figli legittimi sia attribuito il cognome del padre può rivelarsi necessaria nella pratica, e non è necessariamente una violazione della convenzione europea dei diritti umani, l'inesistenza di una deroga a questa regola nel momento dell'iscrizione all'anagrafe di un nuovo nato è eccessivamente rigida e discriminatoria verso le donne».

Il caso nasce dal rifiuto dell'Ufficiale dello Stato civile di registrare la figlia della coppia Cusan-Fazzo con il cognome materno, come desiderato dalla madre e con il pieno sostegno del padre.

Alla registrazione della bambina col cognome paterno, la coppia ricorre alle vie legali e, nel giugno del 2000, deposita ricorso avverso tale decisione al Tribunale di Milano che respinge la domanda¹⁴, sostenendo che, pur non esistendo una legge che impone al bambino nato da una coppia sposata

¹¹ La legge n.219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», è stata pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 2012 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

¹² Sul punto, si veda T.Auletta, *Prospettive di unificazione dello status di filiazione*, in *Fam.dir.*, 2007, p.1070 secondo il quale tale lacuna trova la sua ragion d'essere nella vasta pletora di progetti di riforma pendenti in Parlamento, responsabili di aver sollevato il legislatore dall'impegno di collocare il tema del cognome nel testo legislativo.

¹³ Caso Cusan/Fazzo c.Italia, 7 gennaio 2014, in Corte Europea dei diritti dell'uomo.

¹⁴Trib. Milano,, 6-8 giugno 2001, in www.plurisonline.it



l'attribuzione del cognome paterno, è altresì plausibile ritenere tale regola quale frutto di un principio radicato nella coscienza sociale storica italiana.

La coppia propone ricorso in appello e vede confermata la pronuncia del giudice in primo grado¹⁵. Le motivazioni addotte dal giudice di secondo grado fanno riferimento al legislatore della novella del '75 il quale non aveva disposto alcunchè in relazione al cognome dei figli legittimi, deducendo che, nel silenzio normativo, debba ritenersi vigente la norma consuetudinaria, saldamente radicata nella coscienza collettiva e nella percezione sociale.

Sul punto la Corte Costituzionale¹⁶ si era pronunciata in più di un'occasione, sostenendo che la mancata previsione della facoltà della madre di trasmettere il proprio cognome ai figli non era in contrasto né con l'art.3 né con l'art. 29 Cost., ed aveva ascritto alla esclusiva competenza del legislatore l'opportunità di introdurre un diverso sistema di individuazione del cognome, che fosse in grado di salvaguardare ugualmente il principio di unità familiare, nel rispetto del principio di uguaglianza dei coniugi.

Inoltre Essa rilevava ancora che la mera richiesta dei coniugi, senza una base normativa specifica di riferimento, avrebbe comportato una disapplicazione della norma consuetudinaria, con forti ricadute negative in ordine all'interesse dei figli minori, in quanto quest'ultimi, ricevendo il cognome della madre, avrebbero potuto essere inquadrati come prole naturale e non legittima.

I coniugi, nonostante questa ulteriore pronuncia negativa, decidono di rivolgersi alla Corte di Cassazione¹⁷, quale giudice di ultimo grado, la quale solleva una questione di costituzionalità investendo della decisione la Consulta.

Nelle sue motivazioni, la Corte Costituzionale rileva che il sistema attuale è il portato di una concezione patriarcale della famiglia e dei poteri del marito, non più compatibile con il principio costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna. A corroborare tale impostazione, la Corte richiama l'art. 16 § 1, lett. g), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne che impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne su tutte le questioni relative al matrimonio e rapporti familiari e, in particolare, di fornire gli stessi diritti del marito alla moglie, compresa la scelta del cognome. La Corte costituzionale richiama, altresì, alcune raccomandazioni del Consiglio d'Europa¹⁸ e alcune precedenti decisioni della Corte e.d.u.¹⁹. Tuttavia, la Corte

¹⁵ App. Milano, 24 maggio-4 giugno 2002, in www.plurisonline.it

¹⁶ Corte Cost., ord. 11 febbraio 1988, n.1760; ord. 19 maggio 1988, n.586, in www.plurisonline.it

¹⁷ Cass. civ., sez.I, 17 luglio 2004, n. 13298.

¹⁸ Il riferimento è alle raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 riguardanti, per l'appunto, il tema della discriminazione tra uomo e donna nella scelta del cognome e nell'attribuzione del cognome ai figli. Con



Costituzionale afferma l'incompetenza a decidere sul punto della Corte di Cassazione, richiamando anche i disegni di legge²⁰ che riflettevano la diversità delle soluzioni potenzialmente valutabili, precisando che la scelta tra le diverse possibili soluzioni avrebbe dovuto essere fatta dal legislatore; infine, conclude precisando che la dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni nazionali avrebbe creato un vuoto giuridico.

Con sentenza del 29 maggio 2006, depositata il 16 luglio 2006, la Corte Suprema prende atto della decisione della Corte Costituzionale e respinge il ricorso. Nelle sue motivazioni, la Corte sottolinea che la norma denunciata dai ricorrenti era sintomatica di una concezione patriarcale della famiglia ed era facilmente conciliabile con i relativi strumenti internazionali, ma rileva che il compito di fissare in materia un regime giuridico coerente con la Costituzione rientra nelle esclusive attribuzioni del legislatore.

4. *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.* Conseguentemente, la coppia Cusan Fazzo adisce la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché si pronunci sulla conformità della legislazione italiana alla Convenzione CEDU che, in particolare all'art. 8 recita «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per

esse, il Consiglio d'Europa ha inteso affermare che il mantenimento di previsioni discriminatorie tra uomo e donna relativamente alla scelta del cognome da attribuire ai figli, non è assolutamente compatibile con il principio di eguaglianza sostenuto dal medesimo Consiglio d'Europa, raccomandando quindi agli Stati membri ancora inadempienti, di realizzare la piena uguaglianza tra madre e padre nell'attribuzione del cognome ai loro figli, di assicurare la piena uguaglianza in occasione del matrimonio in relazione alla scelta del cognome comune ai due partner e di eliminare ogni forma di discriminazione nel conferimento del cognome tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.

¹⁹ La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha stabilito, nella sentenza Losonci Rose e Rose contro la Svizzera, che il diritto svizzero dei cognomi viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ovvero l'art.14 sul divieto di discriminazione, in combinato disposto con l'art.8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Nel caso Stjerna c. Finlandia, del 25 novembre 1994, la Corte di Strasburgo, pur ammettendo che decisioni degli Stati membri in ordine al nome possano violare gli artt. 8 e 14 della Convenzione e.d.u., ha in concreto negato la sussistenza di tale violazione nel rifiuto di consentire il cambiamento del nome usato da oltre duecento anni dalla famiglia del richiedente. Nel caso Ünal Tekeli c. Turchia, n. 29865/96 alla Corte europea aveva fatto ricorso un donna desiderosa di usare unicamente il proprio cognome dopo il matrimonio, possibilità non concessa in base al codice civile turco. La Corte europea ha dato ragione alla donna, citando gli artt. 8 e 14, ritenendo inesistente alcuna giustificazione nel diverso trattamento tra moglie e marito.

²⁰ Il riferimento è a quei disegni di legge nn. 1739-S, 1454-S e 3133-S, presentati nel corso della XIV° legislatura.



la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui». Di grande rilievo è anche l'art.14 che afferma l'impossibilità che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione sia assoggettato ad alcuna «distinzione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione».

Atteso il ruolo “unificante” della Corte europea dei diritti dell'uomo - chiamata ad operare tenendo in considerazione le legislazioni di una vasta congerie di Stati contraenti – da anni è in corso la costruzione di un nucleo comune al di sotto del quale nessuna legislazione può andare, in un continuo dialogo tra i diritti provenienti dalle legislazioni nazionali²¹.

Una volta esaurite le vie di ricorso interne, i ricorrenti si erano rivolti alla Corte di Strasburgo, affermando che attribuire il cognome paterno rappresentasse una discriminazione basata sul sesso dei genitori: ciò dopo che il Governo italiano si era difeso precisando che l'Italia, con DPR 396/2000, già consente a chi voglia cambiare il cognome o aggiungerne un altro di fare domanda al Ministero dell'Interno motivandone la richiesta.

Infatti, il 31 marzo 2011, i ricorrenti chiedono al ministro dell'Interno di poter aggiungere al cognome della loro "figlia legittima", il cognome della madre, motivando tale richiesta con il desiderio di identificare, in questo modo, l'eredità morale del nonno materno, deceduto nel 2011, che secondo gli stessi era un filantropo, aggiungendo che, poiché il fratello della ricorrente non aveva avuto discendenti, il nome della madre non si sarebbe perpetuato, se non attraverso tale passaggio alla figlia. Con decreto del 14 dicembre 2012, il

²¹Come sostenuto da G. Ferrando (*Diritti delle persone e comunità familiare nei recenti orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Fam.pers.e succ.*, n.4, 2012, p.282), «La Convenzione è “un catalogo molto generico” di diritti, con enunciazioni molto ampie e generali, il cui contenuto effettivo è espresso dai precedenti della Corte di Strasburgo». Si vedano, altresì, I. Queirolo e L. Schiano Di Pepe, *Lezioni di diritto dell'Unione europea e relazioni familiari*, Torino, 2010, specie, 251 ss.; M.G. CUBEDDU, *La dimensione europea del diritto della famiglia*, in *Tratt.dir.fam.*, I, diretto da P. Zatti, Milano, 2011, p.83. Sulla corrispondenza tra la portata della Convenzione e il senso della giurisprudenza della Corte, si veda G. ZAGREBELSKY, *Corte, convenzione europea dei diritti dell'uomo e sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali*, in *Foro it.*, 2006, IV, p.353 ss. E' stato altresì chiarito che l'analisi dell'art.8 CEDU costituisce una reale scommessa sul piano sociale, in quanto l'impegno interpretativo è teso a rivolgersi non soltanto ai destinatari delle tutele apprestate a livello convenzionale, ma anche a tutte le strutture socio-assistenziali che, chiamate ad operare e ad interagire con la giustizia minorile, rappresentano anch'esse lo Stato agli occhi della Convenzione, rispetto alla quale vige la visione internazionalistica di Stato che ha un “unico volto”, qualunque sia l'Istituzione o l'organo che opera al suo interno.



Prefetto di Milano consentiva ai ricorrenti di cambiare il cognome dei loro figli; i ricorrenti affermano che, nonostante questa autorizzazione, gli stessi desiderano mantenere il loro ricorso alla Corte e.d.u.. A questo proposito, ricordano che il decreto del Prefetto era stato emesso a seguito di un procedimento amministrativo, non giudiziario, e non erano autorizzati ad attribuire alla loro figlia l'unico cognome familiare della madre, come chiesto al tribunale di Milano.

E'interessante a questo punto capire quale sia la decisione presa dalla Corte di Strasburgo.

Essa ha ritenuto applicabile l'art.14 della Convenzione in combinato disposto con l'art.8 della stessa, La Corte ha ribadito che, quest'ultimo non contiene il riferimento esplicito al cognome ma lo inquadra come uno strumento per determinare identificazione personale e legame ad una famiglia.

I ricorrenti hanno avuto un determinato interesse collegato ad un diritto strettamente personale di intervenire nel processo di determinazione del nome del loro neonato. In casi analoghi la Corte ha ribadito l'importanza per i genitori di scegliere il cognome del bambino quale fattore esistenziale di determinazione della sfera privata dello stesso.

Tuttavia questi argomenti non hanno convinto i giudici sovranazionali che si sono espressi a favore della discriminazione tra genitori e della violazione alla vita familiare.

Infatti, il principio affermato dalla Corte è nel senso che la preclusione nell'assegnazione al figlio del solo cognome materno rappresenta una discriminazione sulla base del sesso e costituisce una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel pervenire a tale verdetto, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto le eccezioni del Governo italiano secondo il quale il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile in base all'art. 35, par. 3, lett. b), mancando un pregiudizio importante. La Corte di Strasburgo ha, invece, ritenuto che la qualificazione dell'importanza del pregiudizio non possa essere condotta soltanto sulla base di un eventuale pregiudizio economico, ma deve essere considerata caso per caso alla luce delle questioni in gioco. L'importanza del caso e, quindi, la presenza di un pregiudizio importante risulta evidente per la Corte, anche tenendo conto del fatto che la sentenza ha tutte le caratteristiche per fornire una guida preziosa per le giurisdizioni nazionali, trattandosi, per di più, del primo caso italiano. Così respinte le eccezioni di irricevibilità del ricorso, la Corte e.d.u. ha quindi accertato una violazione dell'art. 8 che, pur non contenendo disposizioni esplicite sul diritto al cognome, riguardando il diritto al rispetto della vita privata e familiare, contempla - per i giudici della Corte - tutto ciò che attiene ad elementi di identificazione personale. Ora, precisa la Corte, è evidente che consentire unicamente la trasmissione del cognome paterno, addirittura nei casi



in cui la coppia sia favorevole a indicare solo quello materno, produca un effetto discriminatorio su persone che si trovano nella stessa situazione, svolgendo entrambi il ruolo di genitori. Tale discriminazione, precisa la Corte, non è sanata neanche con la limitata concessione di aggiungere a quello paterno il cognome materno (tra l'altro consentito dopo un ricorso al Prefetto). Evidente, quindi, per i giudici europei, la violazione del principio d'uguaglianza tra uomo e donna, che impone l'eliminazione di ogni forma di discriminazione anche nella scelta di un requisito come il cognome. Di conseguenza, la Corte, accertata la violazione, ha chiesto allo Stato Italiano, in base all'art. 46, l'adozione di misure di carattere generale costituite dall'approvazione di una normativa conforme al quadro convenzionale.

La non definitività della decisione contro l'Italia comporta la circostanza che sia il Governo italiano a poterne chiedere il rinvio alla Grande Camera; tale opportunità fornita dalla decisione della Corte e.d.u. potrebbe essere colta allo scopo di velocizzare quell'intervento legislativo che già la Corte costituzionale nel 2006 aveva segnalato al legislatore italiano e rimasto inattuato.

5. Conclusioni

La materia del cognome involve vari profili di interesse, potendo concernere i diversi ruoli che una persona riveste nell'ambito del nucleo familiare.

Alla lunga e colpevole inerzia del legislatore italiano, poco incline alle novità e alle riforme, chiuso ai cambiamenti imposti dalla società, fa eco una diffusa dimensione internazionale dei rapporti giuridici familiari che sollevano non poche questioni di sempre stringente attualità²².

La Corte di Strasburgo - svincolata dall'iter burocratico-giurisdizionale italiano che spesso costringe il Paese ad una situazione di stallo - preso atto della staticità del legislatore italiano ancorato al vecchio assetto codicistico del

²² L'unicità dello stato di figlio costituisce scopo essenziale della nuova normativa: una volta conseguito lo *status filiationis*, tutti i figli hanno la medesima condizione giuridica: il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, porta a compimento l'opera di piena parificazione dello status di figlio, iniziata con la L. 10 dicembre 2012, n. 219. Ad uguali diritti, uguali doveri ed uguali rapporti di parentela corrisponde un diverso modo di accertare la filiazione, con armonizzazione della disciplina delle azioni di stato. La novità legislativa ha inciso fortemente sulla disciplina delle successioni, nonché sullo stesso impianto normativo, anche se vanno rilevate forti incongruenze e grossi dubbi interpretativi. Il nuovo art. 315 lo afferma in modo espresso, seguito da altra norma che, altrettanto espressamente, enuncia i diritti e i doveri del figlio (art. 315-bis). Ne consegue l'abrogazione di tutto l'istituto della legittimazione, testimonianza della diversa condizione tra chi era nato nel matrimonio o fuori da esso e dell'art. 261 che estendeva ai figli "naturali" gli stessi diritti e doveri dei figli "legittimi", nonché l'adeguamento delle norme che disciplinavano i doveri dei coniugi nei confronti dei figli (artt. 147 e 148), che oggi contengono il richiamo alla disciplina comune dei diritti e doveri dei figli stessi.



'42, ha condannato l'Italia a reinterpretare il codice civile alla luce delle nuove esigenze sociali e delle nuove norme entrate in vigore in ambito comunitario.

Il ruolo del cognome viene dunque riletto non più come neutro orpello identificativo di una persona, ma come momento decisionale caratterizzante nell'ambito della società in cui la persona opera e vive: per questo, esso assume il ruolo di strumento di protezione della identità personale e dunque attuativo di tutela dei valori fondamentali.

In questo senso, viene in aiuto la sensibilità del giurista il quale, rispetto alle nuove problematiche – neglette all'attenzione del legislatore – sa guardare alla complessità della persona in una visione della famiglia che attui la parità di trattamento dei suoi membri anche attraverso il requisito del cognome.